

STATUTO

STELBA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTECASTRILLI TR VIALE
GIUSEPPE VERDI 50

Numero REA: TR - 108812

Codice fiscale: 01586220558

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2024 - Statuto completo	2
--	---



Francesco Maria Alvi
NOTAIO

Allegato "A" alla raccolta n. 8821
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita, con sede nel Comune di Montecastrilli , la Società cooperativa denominata " STELBA SERVIZI Società Cooperativa Sociale ".
Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede sociale all'interno del Comune innanzi indicato senza necessità di intervento notarile.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
Art. 4 (Scopo mutualistico)
La cooperativa è retta dai principi della mutualità e, conformemente alla Legge n. 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo articolo 5) e finalizzate all'integrazione sociale e lavorativa di persone socialmente svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 lettera b) e articolo 4) della Legge n. 381/91.
Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal paragrafo successivo finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della Legge n. 381/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente con altri Enti Cooperativi, altre imprese, imprese sociali e del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei soci e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.
La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il

principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -----

Art. 5 (Oggetto Sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, al fine dell' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo 1, comma 1 punto b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all' articolo 4, comma 1 della predetta Legge n. 381/91, in conto proprio o per conto terzi, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività nei seguenti settori: -----

- Attività agricole: -----
 - la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura e allevamento di animali; -----
 - la creazione e la manutenzione di parchi, giardini e spazi verdi, attività di silvicoltura e utilizzazione di aree forestali, gestione di vivai. -----
- Attività forestale, con relativo commercio dei prodotti derivati. -----
- Servizio di arredamento floreale pubblico e privato, di noleggi di piante e fiori e di progettazione di aree a verde; ---
- Attività ambientali: -----
 - recupero, raccolta e preparazione per il riciclaggio ed il riuso di materiali metallici, plastici, carta ed altri; recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, raccolta e trasformazione di materie prime seconde per la produzione di compost, raccolta e trattamento di rifiuti domestici ed industriali, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gestione di oasi e parchi naturalistici; -----
- Servizi di ingegneria naturalistica; -----
- servizi di pulizia e disinfestazione effettuate all'interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, studi e condomini, pulizia di macchine industriali, pulizia di treni e autobus, pulizia di strade, pulizia di fognature, pulizia di aree pubbliche, servizi cimiteriali, pulizia e manutenzione dei cimiteri, gestione canili e ricoveri per animali, toilettatura per animali domestici; -----

- Attività culturali, ricreative e sportive; -----
- Gestione di musei e del patrimonio culturale, gestione di sale di proiezione cinematografica, teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo, organizzazione di spettacoli ed eventi culturali, attività di conservazione e restauro di opere d'arte, servizi ausiliari del settore dello spettacolo, inclusi l'allestimento di scenari e fondali, impianti d'illuminazione e del suono, gestione dei parchi di divertimento, attività di biblioteche e archivi, editoria, stampa, legatoria e rilegatoria, gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale, gestione di stadi ed altri impianti sportivi. -
Più in particolare la Società può svolgere: -----
A) organizzazione, riordino e inventariazione del patrimonio documentario di archivi storici, di deposito e correnti di Enti pubblici e privati, anche con l'ausilio di strumenti informatici; -----
B) riordino, inventariazione e gestione di archivi industriali, aziendali, di associazioni sindacali e politiche; -----
C) organizzazione, riordino e inventariazione di archivi fotografici e audiovisivi; -----
D) consulenza archivistica; -----
E) creazione di centri di documentazione informatizzati; -----
F) coordinamento e promozione della ricerca storica anche rivolta all'utenza scolastica; -----
G) progettazione e gestione di sistemi archivistici; -----
H) riordino di materiale cartografico, di periodici, anche con l'impiego di strumenti informatici; -----
I) sistemazione del patrimonio bibliografico di biblioteche pubbliche e private, anche specializzate; -----
J) organizzazione e gestione di ricerca bibliografica di informazione, prestito e consultazione di biblioteche pubbliche e private anche speciali e/o specializzate; -----
K) organizzazione di attività di qualsiasi tipo collegate alla diffusione della ricerca e della lettura; -----
L) attività di formazione e qualificazione professionale nel campo archivistico, bibliotecario, editoriale, artistico e museale; -----
M) consulenza bibliotecaria e museale; -----
N) produzione di pubblicazioni, anche periodiche; -----
O) progettazione e gestione di sistemi archivistici, bibliotecari e museali; -----
P) organizzazione e allestimento di mostre e redazione dei relativi cataloghi; -----
Q) organizzazione e gestione di centri di documentazione scolastica; -----
R) attività editoriali quali: -----
-- redazione di testi su argomenti richiesti; -----
-- editing - ad un accurato controllo sintattico e stilistico sugli originali forniti si può affiancare una vera e propria revisione, anche con una verifica delle informazioni riportate;

-- consulenza editoriale, per assistere il cliente nel mettere a punto il proprio progetto; -----
-- traduzione e revisione delle traduzioni da e verso le più importanti lingue straniere; -----
-- correzione delle bozze e verifica dell'uniformità grafica, recensioni, bibliografie; -----
- Attività edili; -----
- Lavori generali di costruzione, ristrutturazione, restauri, adeguamento e completamento di edifici e strutture prefabbricate ad uso civile, agricolo, artigianale ed industriale, tinteggiatura edile, costruzione e manutenzione di opere del genio civile, attività di installazione di impianti elettrici e per le telecomunicazioni, idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di impianti del gas, di antenne, di sistemi d'allarme, di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori, attività di manutenzione ordinaria, programmata ed integrata di edifici ad uso civile ed industriale. -----
- Realizzazione di opere di carpenteria metallica, legno o altro materiale sia per il settore edile che industriale, che commerciale, sia per il settore pubblico che privato; -----
- Noleggio delle proprie attrezzature e automezzi, con o senza il proprio operatore aziendale, sia per il settore pubblico che privato, con esclusione delle attività disciplinate da apposita legislazione di settore; -----
- Compravendita, amministrazione e gestione, anche mediante la cessione in affitto ed in locazione di immobili e prefabbricati e terreni di qualsiasi genere e natura, acquisto, vendita, permuta, frazionamento e/o lottizzazione di aree edificabili; -----
- Servizi turistici e della ristorazione; -----
- Gestione di alberghi, Hotel e locande, pensioni, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, campeggi ed aree attrezzate per roulotte, villaggi turistici, colonie marine e montagne, gestione di vagoni letto, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, agriturismo, alloggi per studenti e lavoratori; -----
- Gestione di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, servizi di ristorazione in self-service, ristorazione su treni e navi, gelaterie e pasticcerie con somministrazione, gestione di bar e caffè, bottiglierie ed enoteche con somministrazione, mense e fornitura di pasti preparati (catering); -----
- Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica, gestione uffici informazioni turistiche, guida escursionistica e turistica; -----
- Servizi logistici e per le imprese; -----
- Movimentazione merci, facchinaggio, trasporto di merci su strada per conto terzi, magazzinaggio e custodia e deposito per conto terzi, gestione di parcheggi e autorimesse, attività di spedizione e corriere, amministrazione di condomini e gestione

amministrativa dei servizi su immobili di proprietà altrui, imballaggio e confezionamento per conto terzi, servizi di lavanderia industriale e per comunità, gestione servizi di guardaroba e biglietteria; -----

- gestione di spazi pubblicitari e di relative agenzie di concessione, affissione di manifesti; -----
- videoscrittura, stenografia e fotocopiatrice, realizzazione e gestione siti web, servizi di segreteria, ribattitura e impaginazione testi, scansione e digitalizzazione documenti, grafica pubblicitaria, inserimento dati, editing, traduzioni e interpretariato, richiesta certificati e disbrigo pratiche, spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione indirizzi ed elenchi, attività di call center, organizzazione di fiere, esposizioni, convegni, eventi, attività di hostess, servizi di centralino e receptionist, fattorinaggio, servizi di custodia e vigilanza non armata; -----
- Servizio di recapiti, prevedendo anche la corrispondenza non epistolare, servizi di pony express, l'assunzione di incarichi per effettuare accertamenti imposte e tasse comunali, distribuire cartelle esattoriali, cartelle servizi acqua, metano e luce, certificati elettorali ed elenchi telefonici; -----
- Servizi di sub-fornitura attraverso l'assemblaggio di componenti meccanici, plastici e di altra materia; -----
- Realizzazione in tutte le sue forme e tipologie previste di segnaletica e cartellonistica stradale e commerciale compresa quella a uso pubblicitario, sia per il settore pubblico che privato; -----
- Installazione di guard rail o altra componentistica per il settore stradale, compresi i divisori denominati jersey, sia per il settore pubblico che privato; -----
- Organizzazione di reti commerciali in Italia ed all'estero per conto terzi per la vendita dei loro prodotti e servizi, come previsto negli elenchi delle camere di commercio; -----
- la Cooperativa potrà, inoltre, svolgere rappresentanze per la vendita dei beni, con o senza deposito, nel settore edile, della manutenzione e della pulizia di immobili e potrà a sua volta, concedere relativamente ai beni stessi, incarichi di rappresentanza sia a società che a ditte, con o senza esclusiva, nel rispetto delle leggi in vigore; -----
- Commercio all'ingrosso ed al dettaglio di tutti quei prodotti, apparecchiature e beni relativi ed accessori alle categorie sopra menzionate (edilizia pulizia, trasporti, pubblicità, attività ristorativa, ricettiva), legna e prodotti derivati, la loro installazione, riparazione e manutenzione come sopra già prevista, la vendita di cancelleria per ufficio; la cooperativa potrà, inoltre, prendere e dare rappresentanze, porre in essere tutte quelle operazioni di import ed export necessarie e affini all'attività o ad essa riconducibili; -----
- Raccolta di rottami, il loro commercio e riutilizzo; -----
- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze

sociali, economiche e umanistiche con riferimento all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate e fasce deboli, servizi di accompagnamento a lavoro e tutoraggio; -----

- Organizzazione e gestione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale; -----
- Ideazione e realizzazione di progetti finalizzati all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate e fasce deboli. Gestione di servizi per l'inserimento e la mediazione lavorativa delle fasce deboli. -----

In relazione ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, servizi inerenti alle attività sopra meglio descritte. -----

Tali attività verranno svolte secondo i principi di mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512 Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. -----

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopraelencate utili al conseguimento degli scopi sociali, e compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché la commercializzazione di beni e servizi derivanti dalle iniziative sopradette. -----

La cooperativa per agevolare il conseguimento e la realizzazione dell'oggetto sociale: -----

- può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; -----
- può adottare procedure di programmazione pluriennali e finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, approvate annualmente dall'assemblea in sede di approvazione dei bilanci, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa. Le procedure di programmazione pluriennali vengono elaborate dall'organo amministrativo il quale le propone all'assemblea per l'approvazione; -----
- può concorrere ad aste pubbliche o private, a gare di appalto sia pubbliche che private, licitazioni o trattative private e in particolare stipulare convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 381 del 1991. -----

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: -----

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, non ai fini del collocamento ed in via non prevalente, in imprese, anche consortili, che svolgano attività

analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; -----

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consorzi finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà, inoltre, aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; -----

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge n. 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; -----

4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 12, Legge n. 127/71, dell'articolo 11, Legge n. 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. -----

A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. -----

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria. -----

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

1) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

- preparazione teorica e pratica nonché capacità professionale atta alle mansioni da svolgere, anche e soprattutto, in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati; -----

2) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91; -----

3) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

- offrano garanzie di onestà e moralità e accettino gli scopi e le finalità della cooperativa. -----

I soci volontari non possono eccedere la metà del numero

complessivo dei soci e sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. -----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. - Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. -----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese o attività identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Tuttavia i soci cooperatori che forniscano alla società prestazioni di lavoro autonomo non sono assoggettati a vincoli di esclusiva e potranno continuare ad esercitare liberamente le proprie attività di professionisti iscritti in Ordini o Albi. -

----- **Art. 6 (Categoria speciale di soci)** -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno

tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: -----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. -----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. -----

----- **Art. 7 (Domanda di ammissione)** -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; -----
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere e versare, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; -----
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. -----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; -----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. -----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; -----

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci. -----

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

----- **Art. 8 (Obblighi dei soci)** -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione: -----

- del capitale sottoscritto; -----
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle
spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di
amministrazione; -----
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: -----
a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici
scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non
prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-
getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo
espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accor-
data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro
instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché
della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; -----
b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali
ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'at-
tività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ul-
teriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esi-
genze della Cooperativa stessa. -----
In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: -----
a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e
nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-
terni. -----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. -----
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione
della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-
mandata alla Cooperativa o a mezzo PEC. -----
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto
dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. -----
----- **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)** -----
La qualità di socio si perde: -----
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se
il socio è persona fisica; -----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-
zione, se il socio è diverso da persona fisica. -----
----- **Art. 10 (Recesso del socio)** -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e
fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-
dere il socio: -----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta

al raggiungimento degli scopi sociali; -----
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. -----
Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché sia decorso almeno un esercizio sociale dalla loro ammissione in cooperativa. -----
Il recesso dei soci volontari è libero. -----
Il recesso non può essere parziale. -----
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa o a mezzo PEC. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. -----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----
Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. -----
Art. 11 (Esclusione) -----
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato; -----
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi; -----
c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----
d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; -----
e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali

da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo. ----
L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. -----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. -----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. -----

----- **Art. 12 (Morte del socio)** -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

----- **Art. 13 (Rimborso della quota)** -----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. -----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 11, lettere b), c), d) e e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. -- Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 15

(Strumenti Finanziari)

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.. -----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile: -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; -----

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. --

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, inoltre, i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni successive del presente statuto. -----

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59. -----

----- Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) ----- I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. ----- La quota ha un valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento,00). -- I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale. ----- ----- Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) ----- Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. ----- Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. ----- In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. ----- ----- Art. 19 (Deliberazione di emissione) ----- L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. ----- La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione. ----- ----- Art. 20 (Diritti dei soci sovventori) ----- I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; ----- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul capitale costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; ----- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione; ----- d) ad ogni socio sovventore spetta un voto, a prescindere dall'ammontare dei conferimenti da ciascuno effettuati. ----- In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; ----- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso 1 (uno)

anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. -----

----- **TITOLO VI** -----

----- **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** -----

----- **Art. 21 (Elementi costitutivi)** -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; -----
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel capitale sociale; -----
 - 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
 - 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8, lett. a);
 - 4) dalla riserva straordinaria; -----
 - 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge; -----
 - 6) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15. -----
- Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

----- **Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)** -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso. -----

----- **Art. 23 (Bilancio d'esercizio)** -----

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge; -----
- b) ad un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo

di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal successivo articolo 24; -----

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -----

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59; -----

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

----- **Art. 24 (Ristorni)** -----

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile. -

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, commi uno e due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. -----

Per i soci lavoratori si terrà conto di: -----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, -----
- qualifica professionale, -----
- compensi erogati, -----
- tempo di permanenza in Cooperativa, -----
- tipologia del rapporto di lavoro. -----

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. -----

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio d'esercizio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo e/o del revisore;
- f) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto h) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o

con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. -----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. -----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente articolo 23. -----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -
In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

----- **Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)** -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 29. -----

----- **Art. 29 (Voto ed intervento)** -----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. -----

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a

condizione che: -----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. ---

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. -----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. -----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea. -----

----- **Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. -----

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge. -----

----- **Art. 31 (Consiglio di amministrazione)** -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di

Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. -----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

----- **Art. 32 (Compiti del consiglio di amministrazione)** -----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione) -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, PEC o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. --

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale; -----

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. -----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)** -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio. -----

----- **Art. 35 (Compensi agli Amministratori)** -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. -----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la

remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. -----

----- **Art. 36 (Rappresentanza)** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

----- **Art. 37 (Organo di controllo e revisore legale)** -----

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore. -----

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. -----

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. ----

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di Controllo o il Revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. -----

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un Revisore Legale o da una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito dalla legge. -----

Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **CONTROVERSIE** -----

----- **Art.38 (Clausola arbitrale)** -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al codice di procedura civile, articoli da 838-bis a 838-quinquies, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento

obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaco, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. -

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

Art. 39 (Arbitri e procedimento) -----

Gli arbitri sono in numero di: -----

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; ---

b) tre, per le altre controversie; -----

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 838-ter, primo comma, del codice di procedura civile. -----

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del Codice di Procedura Civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari. -----

Gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 838-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del

termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalla norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda. -----

----- TITOLO IX -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 40 (Scioglimento anticipato) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

----- Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; -----
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992 n. 59. -----

----- TITOLO X -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

----- Art. 42 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. -----

----- Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di

devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa: -
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- **Art. 44 (Rinvio)** -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

F.to Merejewe Ogbonna Hope -----

F.to Francesco Maria Alvi Notaio -----

"Esente dall'imposta di bollo – cooperativa sociale" -----

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs 82/2005, che si trasmette per la registrazione ad uso Registro Imprese" -----